

ISTANZA DI ACCREDITAMENTO AI FINI DELL'ACCESSO AL RIPARTO DEL CONTRIBUTO DEL 5 PER MILLE - ANNO 2026

ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 LUGLIO 2020,
ARTICOLO 1, COMMA 1, LETT. E), ARTICOLO 2 COMMA 1, LETT. D), E ARTICOLO 6

ISTRUZIONI

Per la presentazione dell'istanza di accreditamento ai fini del riparto del contributo del 5 per mille delle Associazioni sportive dilettantistiche, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera e), del DPCM 23 luglio 2020, è competente il Comitato olimpico nazionale italiano che ha stipulato apposita convenzione con l'Agenzia delle entrate per la gestione della procedura di iscrizione, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, dello stesso DPCM.

NON sono tenuti a presentare l'istanza di accreditamento gli enti già regolarmente iscritti e presenti nell'elenco permanente 2026 (ammesse al beneficio nel 2025) pubblicato sul sito del CONI, www.coni.it.

1. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA

Chi può presentare l'istanza

Presentano l'istanza di accreditamento le **associazioni sportive dilettantistiche** di cui all'articolo 1, comma 1, lettera e), del DPCM 23 luglio 2020 iscritte al Registro Nazionale delle attività sportive dilettantistiche a norma di legge, tenuto dal Dipartimento per lo Sport, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, nella cui organizzazione è presente il settore giovanile, che svolgono prevalentemente attività di avviamento e formazione allo sport dei giovani di età inferiore a 18 anni, ovvero di avviamento alla pratica sportiva in favore di persone di età non inferiore a 60 anni, o nei confronti di soggetti svantaggiati in ragione delle condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari.

Quando e come si presenta l'istanza

L'istanza deve essere presentata esclusivamente per via telematica, entro il **10 aprile 2026**, utilizzando i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate, direttamente dai soggetti interessati o tramite gli intermediari abilitati. Per le modalità di accesso ai servizi telematici visitare l'apposita sezione "*Come accedere ai servizi online dell'Agenzia delle Entrate*" sul sito www.agenziaentrate.gov.it.

La domanda contiene l'autocertificazione, resa dal rappresentante legale dell'ente richiedente, ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, relativa alla sussistenza dei requisiti previsti dall'articolo 6, comma 3, del DPCM.

Per la compilazione va utilizzato il prodotto informatico "*Istanza di accreditamento al 5 per mille - ASD*" disponibile sul sito del CONI, www.coni.it, mediante collegamento al sito dell'Agenzia. Il servizio è altresì disponibile direttamente sul sito dell'Agenzia delle entrate.

Nel caso siano pervenute più domande per lo stesso ente, viene considerata valida l'ultima trasmessa e accolta dal sistema.

Ricezione istanza e verifica dati - annullamento istanza

A fronte dell'istanza di accreditamento al 5 per mille, correttamente presentata e accolta dal sistema, **viene rilasciata un'attestazione di avvenuta ricezione** con l'indicazione della denominazione, della sede del soggetto iscritto e della natura giuridica come risulta nell'Anagrafe Tributaria.

Nel caso di discordanza fra **denominazione, sede e/o natura giuridica** dell'ente e quelle risultanti dall'Anagrafe Tributaria, riportate nella comunicazione di avvenuta ricezione sarà cura dell'ente comunicare tempestivamente le variazioni intervenute utilizzando i modelli anagrafici di seguito indicati:

- **soggetti titolari di partita IVA:** *modello AA7/10 – Domanda di attribuzione del numero di codice fiscale e dichiarazione di inizio attività, variazione dati o cessazione attività ai fini IVA (soggetti diversi dalle persone fisiche).* Il modello AA7/10 è disponibile in formato elettronico sul sito dell'Agenzia delle entrate.
- **soggetti che non sono titolari di partita IVA:** *modello AA5/6 – Domanda attribuzione codice fiscale, comunicazione variazione dati, avvenuta fusione, concentrazione, trasformazione, estinzione (soggetti diversi dalle persone fisiche).* Il modello AA5/6 è disponibile in formato elettronico sul sito dell'Agenzia delle entrate.

Qualora i **dati del rappresentante legale** che ha sottoscritto l'istanza di accreditamento al 5 per mille differiscano da quelli del rappresentante legale risultante dall'Anagrafe Tributaria, la ricevuta segnala la difformità riscontrata. In tal caso sarà cura del rappresentante legale regolarizzare la propria posizione.

Qualora la domanda non venga accolta perché il **codice fiscale** risulta non più attivo (per cessazione o confluenza) o non registrato in Anagrafe Tributaria, è necessario contattare qualsiasi Ufficio dell'Agenzia delle entrate, al fine di verificare la posizione e rimuovere eventuali anomalie, e ripetere quindi l'invio della domanda.

Qualora la domanda di iscrizione accolta sia stata inviata erroneamente è possibile richiederne l'annullamento entro il termine del **10 aprile 2026**, previsto per la presentazione della domanda, utilizzando i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate.

2. MODALITÀ DI COMPILAZIONE DELL'ISTANZA

Il modello per l'accreditamento al riparto della quota del 5 per mille è composto dal riquadro relativo ai dati e ai recapiti dell'ente, dal riquadro contenente i dati identificativi del rappresentante legale, dal riquadro relativo alla dichiarazione resa ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 e da quello relativo all'impegno alla presentazione telematica da parte dell'intermediario.

Dati dell'ente	Deve essere indicato il codice fiscale, la natura giuridica rivestita indicando una sola opzione tra "Associazione riconosciuta" o "Associazione non riconosciuta", la denominazione e la sede legale dell'ente. Non vengono accolte le domande che contengono codici fiscali non registrati o che risultano non più attivi nell'Anagrafe Tributaria.
Recapiti dell'ente	Deve essere indicato l'indirizzo di posta elettronica/PEC, il numero di telefono e/o il numero di fax presso cui ricevere eventuali comunicazioni relative al contributo del 5 per mille.
Dati relativi al legale rappresentante firmatario	Devono essere riempiti tutti i campi di questo riquadro: il rappresentante legale deve indicare il proprio codice fiscale, i dati anagrafici, la residenza anagrafica o, se diverso, il domicilio fiscale.
Autocertificazione ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445	Il rappresentante legale, consapevole delle responsabilità anche penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci ai sensi degli articoli 75 e 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, dichiara che l'associazione, così come individuata nel riquadro "dati dell'ente", è costituita ai sensi degli articoli 6 e ss. del Decreto Legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 ed è iscritta al Registro Nazionale delle attività sportive dilettantistiche a norma di legge, tenuto dal Dipartimento per lo Sport, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché l'affiliazione ad una Federazione sportiva nazionale o ad una disciplina sportiva associata o ad un ente di promozione sportiva riconosciuta/o dal CONI/CIP e la presenza nell'ambito dell'organizzazione del settore giovanile.

Deve, inoltre, essere indicata una sola delle opzioni relative all'effettivo svolgimento in via prevalente dell'attività di avviamento e formazione allo sport dei giovani di età inferiore a 18 anni, ovvero di avviamento alla pratica sportiva in favore di persone di età non inferiore a 60 anni, o nei confronti di soggetti svantaggiati in ragione delle condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari.

Impegno alla presentazione telematica

Questo riquadro deve essere compilato dall'intermediario abilitato nel caso in cui presenti la domanda di iscrizione per conto dell'ente interessato alla ripartizione del 5 per mille.

In caso di compilazione, l'intermediario deve indicare il proprio codice fiscale e la data di assunzione dell'impegno a presentare la domanda.

Se l'istanza è presentata tramite un soggetto incaricato alla trasmissione telematica, il rappresentante dell'ente consegna al soggetto incaricato l'istanza con l'autocertificazione debitamente sottoscritta e la fotocopia di un documento d'identità.

L'intermediario rilascia, contestualmente alla ricezione della domanda, l'impegno a trasmettere in via telematica all'Agenzia delle entrate i dati in essa contenuti.

Gli intermediari abilitati hanno l'obbligo di conservazione previsto dall'art. 3, comma 9-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.

3. PUBBLICAZIONE DEGLI ELENCHI DEGLI ISCRITTI

L'elenco degli enti iscritti è formato sulla base delle istanze di accreditamento validamente presentate e accolte dal sistema e non successivamente annullate dagli interessati.

L'elenco degli enti iscritti è pubblicato dal CONI entro il **20 aprile** sul sito www.coni.it. Per ciascun soggetto sarà riportata l'indicazione della denominazione, del codice fiscale e della sede legale che risulta nell'Anagrafe Tributaria.

Le correzioni di eventuali errori rilevati nell'elenco possono essere richieste, non oltre il **30 aprile**, dal legale rappresentante del soggetto richiedente, ovvero da un suo incaricato munito di formale delega, all'Ufficio del CONI territorialmente competente.

L'elenco aggiornato dei soggetti iscritti, depurato degli errori segnalati, è pubblicato dal CONI sul sito www.coni.it, entro il **10 maggio**.

4. REGOLARIZZAZIONE

L'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, prevede che possono partecipare al riparto delle quote del 5 per mille anche gli enti che non abbiano effettuato tempestivamente l'iscrizione al contributo entro il termine ordinario (10 aprile 2026), purché presentino l'istanza di accreditamento al 5 per mille **entro il 30 settembre dello stesso anno, versando un importo pari a 250 euro**, tramite modello F24 ELIDE – codice tributo 8115.

I requisiti sostanziali richiesti per l'accesso al beneficio devono essere comunque posseduti alla data della scadenza originaria della presentazione dell'istanza di accreditamento.